



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23719** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 45653, reso da **Giovannini Roberto**, in qualità di consegnatario di beni mobili del **Comune di Montefelcino (PU)** per l'esercizio finanziario **2020**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da Giovannini Roberto, in qualità di

che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti”.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata al Giovannini, con nota istruttoria n. 708 del 16 aprile 2024 è stato chiesto al Comune di Montefelcino d’indicare se il medesimo funzionario fosse stato individuato come consegnatario con “*debito di custodia*” o se trattavasi di consegnatario con “*debito di vigilanza*”.

	È stato richiesto, altresì, il deposito di tutta la documentazione utile ai	
	fini della revisione del conto (atto di nomina dell'agente contabile, lista	
	di carico e scarico dei beni, delibera di approvazione...) e l'invio di	
	un'ulteriore copia del conto, in quanto quella depositata risultava	
	soltanto parzialmente leggibile.	
	Con nota prot. 2739 del 17 aprile 2024 l'Ente ha comunicato che: <i>"Il</i>	
	<i>Comune non ha consegnatari con debito di custodia, in quanto i vari</i>	
	<i>responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito</i>	
	<i>assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza"</i> .	
	Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: <i>"L'atto</i>	
	<i>depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti</i>	
	<i>nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una</i>	
	<i>gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario"</i> .	
	Il conto presentato, infatti, comprende: automezzi, attrezzature e	
	sistemi informatici, macchine, impianti, arredamenti, in uso presso il	
	comune di Montefelcino.	
	Nel conto sono elencati n. 615 beni e per ciascuno di essi vengono	
	riportati una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e	
	numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza	
	finale (in quantità e valore).	
	Il conto presenta una consistenza iniziale di € 269.365,64, un carico per	
	un valore complessivo di € 15.971,02 ed una consistenza finale di €	
	285.336,66.	
	Alla luce anche di quanto dichiarato dall'Ente, con nota prot. 2739 del	
	17 aprile 2024, il magistrato istruttore ha affermato che l'atto depositato	
	4	

	dal Giovannini come conto del consegnatario di beni non è qualificabile	
	come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali	
	idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente	
	contabile e da esso custoditi (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della	
	sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).	
	5. All'odierna udienza, assente il Giovannini, il P.M. ha concluso per la	
	dichiarazione d'improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto dell'odierno giudizio è il conto reso da Giovannini Roberto,	
	in qualità di "consegnatario di beni mobili" del Comune di	
	Montefelcino per l'esercizio finanziario 2020.	
	2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è	
	improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per	
	debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non	
	come agente contabile.	
	In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827	
	del 1924, <i>"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna</i>	
	<i>mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe,</i>	
	<i>registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il</i>	
	<i>consegnatario è addetto"</i> .	
	A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:	
	<i>"I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa</i>	
	<i>del conto giudiziale"</i> , a differenza di quelli con debito di custodia, di cui	
	all'art. 11.	
	Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia"	
	5	

	comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un	
	magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o	
	dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte	
	operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di	
	appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del	
	consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale	
	dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera	
	sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori	
	nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati	
	all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle	
	scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di	
	beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle	
	esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le	
	correlate periodicità di approvvigionamento.	
	Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi,	
	per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare	
	il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe	
	ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di	
	continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e	
	propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e,	
	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	6	

giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione

amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria

sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di

custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di

“magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali

di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con

configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso

“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli

elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non

già custoditi in un deposito per essere distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati

non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in

conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

D’altro canto, lo stesso Comune di Montefelcino con nota prot. n. 2739

del 17/4/2024 ha comunicato che *“Il Comune non ha consegnatari con*

debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in

autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di

vigilanza”.

Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Giovannini

un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo,

dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato

improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto riguardante **Giovannini Roberto**, consegnatario di beni mobili in servizio presso il **Comune di Montefelcino** nell'anno **2020**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 29 gennaio 2025

Il Funzionario amministrativo

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)